



**CIRCOLARE N. 23**  
**2012/2013**  
**DEL 23 NOVEMBRE 2012**

**LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO**

Alle Società  
di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> Divisione  
della Lega Italiana Calcio Professionistico  
LORO SEDI

***Circolare n. 15 – 2012 dell’Ufficio Studi Tributarî della F.I.G.C.***

Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 15 – 2012 elaborata dall’Ufficio Studi Tributarî della Federazione Italiana Giuoco Calcio, avente ad oggetto “IVA per cassa”- Individuazione delle modalità di esercizio dell’opzione-Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate”.

Cordiali saluti.

**IL PRESIDENTE**  
**(Rag. Mario Macalli)**

22 novembre 2012  
prot. n.11.627

UFFICIO STUDI TRIBUTARI  
CIRCOLARE N. 15 – 2012

Oggetto: IVA per cassa – Individuazione delle modalità di esercizio dell'opzione-  
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate-

Con Provvedimento del 21 novembre 2012, il Direttore dell'Agenzia delle entrate ha individuato le modalità dell'esercizio dell'opzione cui sono tenuti i soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a due milioni di euro e che intendono procedere alla liquidazione dell'IVA per cassa, così come previsto dall'art. 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e dalle disposizioni contenute nel D.M. 11 ottobre 2012 (vedasi Circolare n. 12-FIGC-UST del 29 ottobre 2012). Il Provvedimento prevede che l'opzione per la liquidazione dell'IVA per cassa si desume dal comportamento concludente del contribuente e va comunicata nella prima dichiarazione annuale ai fini dell'IVA da presentare successivamente alla scelta effettuata.

Ferma restando l'applicazione della sanzione per il ritardo, è fatta salva la comunicazione effettuata con la dichiarazione annuale tardiva, presentata entro i novanta giorni successivi al termine ordinario, ai sensi dell'art. 2, comma 7, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

A seguito della scelta operata dovrà essere riportata sulle fatture emesse l'annotazione che si tratta di operazione "IVA per cassa" con l'indicazione dell'articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83. L'omessa indicazione dell'annotazione costituisce ai fini sanzionatori una violazione formale.

L'opzione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui è esercitata ovvero, in caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, dalla data di inizio dell'attività.

Limitatamente all'anno 2012, primo anno di applicazione del nuovo regime, l'opzione, comunicata con la dichiarazione annuale ai fini IVA per l'anno 2012, ha effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012.

L'opzione vincola il contribuente all'applicazione dell'IVA per cassa almeno per un triennio, salvi i casi di superamento della soglia dei due milioni di euro di volume d'affari, che comportano la cessazione del regime.

Trascorso il triennio, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, salva la possibilità di revoca espressa, da esercitarsi, con le stesse modalità di esercizio dell'opzione, mediante comunicazione nella prima dichiarazione annuale ai fini dell'IVA presentata successivamente alla scelta effettuata.

Ai fini del computo del triennio, se l'opzione è esercitata a partire dal 1° dicembre 2012, l'anno 2012 è considerato primo anno di applicazione del regime.